Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 maggio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1971, n. **1430.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Angelo e Angela Valenti », con sede in Milano.

N. 1430. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Angelo e Angela Valenti », con sede in Milano. La fondazione stessa, inoltre, viene autorizzata, ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'avv. Angelo Valenti con atto pubblico del 27 novembre 1970, rep. n. 18649, a rogito dott. Pietro Chiaveri, notaio in Melzo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 119. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **196.**

Estinzione della fondazione scolastica « Graziadio Cassab », con sede presso il liceo scientifico « Oberdan » di Trieste.

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Graziadio Cassab », presso il liceo scientifico « Oberdan » di Trieste, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo scientifico.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 118. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **197.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, n. 988, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora delle Grazie, in Sestu.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rettificata in 1° ottobre 1968, anzichè 31 ottobre 1968, la data del decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari, indicata erroneamente nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1971, n. 988, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora delle Grazie, in Sestu.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 116. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1972.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, ed è stato, altresì, approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1968, con il quale l'on. avv. Elio Ballesi è stato confermato presidente dell'ente predetto, per la durata di un triennio;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo dell'incarico di cui innanzi per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 7 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Basilio Cupaiolo è nominato presidente dello ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7174)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di due tratti di strada e declassificazione a comunale di un tronco di strada in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 20 maggio 1969, n. 14091/1378/62, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto la classificazione tra le provinciali dei tratti della strada n. 15/b « Paullese » denominati « Variante nord » e « Circonvallazione Idroscalo », della estesa complessiva di km. 7 + 080 e la declassificazione a comunale dei seguenti tronchi di strada dismessi della strada provinciale stessa:

1) tronco con inizio del vecchio caposaldo della strada « Paullese » al confine con il comune di Milano, in località Cascina Besana e termine in corrispondenza dal lato ovest delle nuove piste dell'aeroporto Forlanini, della lunghezza di km. 0 + 680;

2) tronco con inizio dal lato est delle nuove piste dell'aeroporto e termine in località « Rondo di Canzo », dove la variante nord si innesta nel vecchio tracciato della Paullese della lunghezza di km. 0 + 760;

Visto il voto 12 febbraio 1972, n. 43, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che:

1) i tratti della strada n. 15/b « Paullese » denominati « Variante nord » e «Circonvallazione Idroscalo » della lunghezza complessiva di km. 7 + 080, siano classificati provinciali.

2) Il tronco stradale di cui al n. 1) sia declassificato a comunale.

3) Il tronco stradale di cui al n. 2) sia da considerare vicinale;

Ritenuto che i tratti di strada sopra descritti possano essere classificati provinciali e che il tronco stradale di cui al n. 1) può essere classificato comunale e che il tronco di cui al n. 2) può essere considerato vicinale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

Art. 1.

I tratti della strada provinciale n. 15/b « Paullese » denominati « Variante nord » e « Circonvallazione Idroscalo » sono classificati provinciali.

Art. 2.

Il tronco stradale di cui al n. 1), descritto in premessa, è classificato comunale entrando a far parte delle strade del comune di Peschiera Borromeo (km. 0 + 680).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

(7086) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1972.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 20 aprile 1970, n. 135 con il quale l'amministrazione provinciale di Grosseto ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade di bonifica:

Itinerario n. 1: dalla strada provinciale di Pescia Fiorentina alla strada statale n. 74, in località Sgrilla - alla strada statale n. 322, in località Terzuolo - alla strada provinciale della Follanata, in località Pian di Cataverna, comprendente le strade 63/BO - 28/BO in parte - 29/BO 19/BO - 23 collega Capalbio con la zona nord di Saturnia, Semproniano, ecc.

Itinerario n. 2: da Capalbio alla provinciale di Cutignolo - alla strada statale n. 74, in località Marsiliana - alla strada statale n. 323 a Magliano - comprende la strada di bonifica 6/BO completa l'itinerario Capalbio-Grosseto evitando il transito sulla strada statale Aurelia.

Itinerario n. 3: da Marsiliana alla strada statale n. 322, in località Sanguinaio - alla strada statale n. 323, in località Importo, collega le zone di Marsiliana e Polveraio con la zona nord di Scansano e comprende le strade di bonifica 11/BO 18/BO - 15/BO - 16/BO e 17/BO.

Itinerario n. 4: dalla località Bono alla strada provinciale n. 7 alla località Collecchio sulla strada statale Aurelia comprendente la strada di bonifica 7/BO.

Itinerario n. 5: di Stribugliano a Vallerona; comprendente la strada di bonifica 2/BO in comune di Arcidosso.

Itinerario n. 6: da Collena a Selvena, comprendente la strada di bonifica n. 16/BO.

Itinerario n. 7: dalla Campigliola al ponte dell'Abbadia, comprendente la strada di bonifica del Tafone.

Itinerario n. 8: da Sticciano a Ribolla, comprendente la strada di bonifica dell'Ingegnere e le strade n. 2 e n. 5.

Itinerario n. 9: strada di bonifica 54/BO dalla provinciale della Fronzina alla strada provinciale Voltina di Scanzano - Cinigiano.

Itinerario n. 10: strada di bonifica Pedemontana, dalla strada statale Aurelia alla strada provinciale Capalbio-Pescia Fiorentina Stazione del Chiarone.

Visto il voto 18 gennaio 1972, n. 2007/71, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che le strade di bonifica in parola possono essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di bonifica di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 142+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(6952)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1972.

Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Molise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Molise;

Sentita la regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Molise.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto si procederà alla consegna dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, alla regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Molise a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281

Numero d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Durata della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI CAMPOBASSO			
1	Sepino	Tre Fontane	Acqua minerale	S I.R C O Soc r.l Soc Investimenti ricerche e costruzioni, rappres. sig. Giulio Buonavita, via G. Piemonte, 1, Avellino	D M 16-7-1970	Anni 25	50 31 90
2	Guardiaregia	Monte Capraro	Calcare	Antonio Comparini Eredi, via Cilea n 136, Napoli	D D 29-11-1961, n 1372	Scade il 28-11-1981	6 48
3	Matrice	Feudo	Argilla	Soc p. Az Petrucciani Giuseppe e figli, piazza Cuoco, 29, Campobasso	D D 5-8-1963, n. 1635	Scade il 4-8-1988	3 91 70
				PROVINCIA DI ISERNIA			
1	Pozzilli	Terme di Agrippa	Acque minerali	Dott Michele Berardi e fratelli da Pozzilli	D. P 20-8-1965, n 31707/1 2V/82	Anni 10	6.58 00
2	Carpinone	Colle Eccidio	Calcare	Ditta Tamasi Amerigo, via XXIV Maggio, 115, Isernia	D pref 28-6-1955, n 620	Scade il 30-6-1978	1 46 31

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

(6489)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1972.

Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato, a norma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Considerato che a fronte di riserve tecniche che ascenderanno, al termine dell'esercizio 1972, a lire 15.843,6 milioni e di disponibilità previste, per l'esercizio suddetto, in lire 7.500 milioni, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali si propone in investire lire 2.500 milioni nello acquisto di beni immobili e lire 5.000 milioni nello acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

Viste le note del Ministero del tesoro del 12 febbraio 1972, n. 108918, e del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 23 febbraio 1972, n. 3/779;

Ritenuto che la richiesta della Cassa suddetta intesa ad ottenere nei propri confronti l'applicazione della deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1972 presentato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

(7008)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1972.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 21, 22, 27 e 31 luglio 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Latina con le quali sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Latina.

Colture:	Giornate per ettaro
Pioppeto	15
Barbabietola	47
Arachidi	36
Carrubeti-canneti	5
Castagneti	6
Erbai in genere	10
Favino	12
Frutteti, agrumeti a ciclo completo (raccolta e cernita)	70
Frutteti, agrumeti esclusa raccolta e cernita	35
Grano e cereali minori	15
Granoturco	15
Miglioramenti fondiari	1
Oliveto	42
Ortaggi a ciclo completo	60
Ortaggi senza raccolta	45
Orti irrigui	200
Pascoli	2
Patate	20
Pomodori	65
Prato artificiale	20
Prato naturale e prato pascolo	4
Tabacco	100
Vigneto a tendone da vino	50
Vigneto a tendone da tavola	80
Vigneto tradizionale da vino	50
Vigneto tradizionale da tavola	85

Bestiame:	Giornate per capo
Equini:	
brado	2
stabul.	15
asini	4
Bovini:	
brado	3
lavoro	10
reddito	18
Suini	5
Ovini	3
Caprini	2

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(6894)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica « Bertin Emanuele », ditta individuale, con sede in Etroubles.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687178 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della « Impresa elettrica Bertin Emanuele » ditta individuale, con sede in Etroubles (Aosta);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1970 e 1971 convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Torino e comunicati all'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1970 e 1971 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica Bertin Emanuele, con sede in Etroubles (Aosta), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica « Bertin Emanuele, ditta individuale », con sede in Etroubles (Aosta), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa elettrica Bertin Emanuele, con sede in Etroubles (Aosta) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1972

Il Ministro: GAVA

(6897)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1972.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n, 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967 relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1971, relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971;

Ritenuta la necessità di elevare da trenta a novanta giorni il termine nei pagamenti anticipati delle importazioni effettuati da residenti a favore di non residenti, fermi restando i termini ordinari di trecentosessanta giorni negli altri casi;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto ministeriale 4 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, relativo alle norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale del 26 ottobre 1967, è modificato come segue:

« La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti verso non residenti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 debbono aver luogo, salvo deroghe disposte dal Ministero del commercio con l'estero, come segue:

a) a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi a non residenti, entro trecentosessanta giorni che precedono o seguono l'esportazione delle merci o la prestazione dei servizi;

b) a fronte di importazioni di merci o prestazione di servizi da non residenti a residenti:

se in via posticipata, entro trecentosessanta giorni successivi all'importazione delle merci o alla prestazione dei servizi;

se in via anticipata, entro novanta giorni che precedono l'importazione delle merci o la prestazione dei servizi;

c) nei casi diversi da quelli sopra indicati, secondo le disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero del commercio con l'estero ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 maggio 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(7007)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 140/8409 del 18 aprile 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha proposto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Bivio S. Liberato-Casa Strinati » dell'estesa di km. 1 + 785, con inizio sulla strada provinciale Rieti-Cantalice in località S. Liberato, e termina sulla strada provinciale di Poggio Bustone in località Spaccetto;

Visto il voto n. 1718 del 14 dicembre 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale denominata « Bivio S. Liberato-Case Strinati » dell'estesa di km. 1 +785 (salvo più precise misurazioni all'atto del passaggio dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(7001)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1972.

Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi, da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 15 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1972 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1972 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo in valore nominale di L. 407.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 maggio 1972.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1972
Registro n. 19 *Tesoro, foglio n.* 184

(7263)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 e n. 195 in data 31 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali in data 25 giugno 1971 e 1° marzo 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche EGAM;

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche EGAM, viene così integrato:

Della Nesta avv. Ennio, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Salvatore dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ristagno dott. Ugo;

Amendola dott. Gaetano.

I consiglieri di cui sopra restano in carica fino alla scadenza del triennio di nomina degli altri consiglieri nominati con decreto ministeriale 25 giugno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1972

Il Ministro: PICCOLI

(7234)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 maggio 1972:

Gallizia Alberto, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Sica Mario, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

Sgandurra Salvatore, notaio residente nel comune di Mortara, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Genova.

Picardi Crescenzo, notaio residente nel comune di Larino, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Genova.

Monaco Filomena, notaio residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Genova.

(7085)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, ad acquistare tre unità immobiliari site in Verona.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 12 Interno, foglio n. 276, l'Associazione cattolica nazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare tre unità immobiliari, site in Verona, Lungadige B. Rubele n. 30, e via Amanti n. 12, meglio descritte nella perizia tecnica del geom. Giorgio Poletti, asseverata dinanzi al cancelliere della pretura di Verona, in data 11 ottobre 1968.

(7121)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Francesco Russo, nato a Napoli il 14 maggio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Napoli il 21 novembre 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7116)

La dott.ssa Giuliana Pedrazzini, nata a Dosolo (Mantova) il 17 settembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Cagliari il 21 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7117)

Il dott. Walter Iannaccone, nato ad Avellino il 19 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano il 10 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7118)

Il dott. Lucio Barbieri, nato a Padova il 6 marzo 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova il 23 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7119)

La dott.ssa Natalia Du Jardin, nata a La Spezia il 16 giugno 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 21 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7120)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Gianluigi Fornaro, nato a Conselve (Padova) l'11 luglio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 12 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7053)

Il dott. Alessandro Gori, nato a Firenze il 23 marzo 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 18 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(7054)

Il dott. Lucio Foderà Pierangeli, nato a Napoli il 15 agosto 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 5 giugno 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7055)

Il dott. Stefano Faldella, nato a Brozolo (Torino) il 13 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 4 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(7056)

Il dott. Giuseppe Abate, nato a Gallipoli (Lecce) il 17 maggio 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 4 febbraio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(7151)

MINISTERO DELLA DIFESA

Disposizione per l'ammissione a domanda nel ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria cancellieri.

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826, modificato dall'art. 3 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1766, il Ministero della difesa stabilisce che gli aspiranti alla nomina ad ufficiale del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare ruolo ordinario, categoria cancellieri che si trovino nelle condizioni di cui al decreto-legge n. 2397 del 28 novembre 1935, modificato dalla legge n. 1040 del 6 luglio 1940, dovranno inoltrare al Ministero della difesa, per il tramite della procura generale militare della Repubblica Roma, le relative domande, entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente disposizione.

Entro tale termine dovranno, altresì, essere inoltrate le istanze degli ufficiali, già iscritti a domanda nel ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, categoria cancellieri, i quali alla data della presente pubblicazione si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui siano già rivestiti.

Le domande, di cui sopra, redatte in conformità delle leggi sul bollo, dovranno essere corredate dei documenti indicati nel citato art. 12 del *regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826*, e cioè:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare;

4) copia dello stato di servizio (civile) per i cancellieri a riposo della magistratura ordinaria;

5) certificato comprovante l'iscrizione nell'albo e la durata dell'effettivo esercizio professionale per i liberi professionisti esercenti la professione di procuratore;

6) certificato rilasciato dal presidente del competente Collegio notarile, per i notai.

Nella domanda devono essere specificati il titolo in base al quale gli interessati concorrono ed il grado militare cui aspirano.

Gli interessati potranno dichiarare, ove ritengano opportuno, che, non trovando posto nell'organico del grado indicato, accettano anche la nomina ad un grado inferiore.

(7081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 17 maggio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,15	582,15	582,10	582,15	582,20	582,15	582,05	582,15	582,15	582,15
Dollaro canadese	587,80	587,80	587,40	587,80	587,40	587,80	587,75	587,80	587,80	587,75
Franco svizzero	150,55	150,55	150,57	150,55	150,50	150,55	150,52	150,55	150,55	150,55
Corona danese	83,38	83,38	83,38	83,38	83,20	83,38	83,36	83,38	83,38	83,37
Corona norvegese	88,64	88,64	88,65	88,64	88,40	88,64	88,62	88,64	88,64	88,62
Corona svedese	122,50	122,50	122,50	122,50	122,30	122,50	22,47	122,50	122,50	122,40
Fiorino olandese	181,14	181,14	181 —	181,14	180,90	181,15	181,085	181,14	181,14	181,10
Franco belga	13,2370	13,237	13,2370	13,2370	13,23	13,23	13,235	13,2370	13,23	13,22
Franco francese	116,19	116,19	116,21	116,19	116 —	116,19	116,23	116,19	116,19	116,17
Lira sterlina	1521,20	1521,20	1520,60	1521,20	1519,50	1521,20	1520,75	1521,20	1521,20	1521,20
Marco germanico	182,96	182,96	183 —	182,96	182,70	182,96	182,935	182,96	182,96	182,94
Scellino austriaco	25,2060	25,206	25,205	25,2060	25,19	25,20	25,20	25,2060	25,20	25,19
Escudo portoghese	21,605	21,605	21,58	21,605	21,55	21,60	21,59	21,605	21,60	21,60
Peseta spagnola	9,02	9,022	9,015	9,02	9 —	9,02	9,02	9,02	9,02	9 —

Media dei titoli del 17 maggio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
» 5 % (Città di Trieste)	96,225
» 5 % (Beni esteri)	97,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,250
» 5,50 % » » 1968-83	96,35
» 5,50 % » » 1969-84	95,875
» 6 % » » 1970-85	99,775
» 6 % » » 1971-86	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,25
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	100,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,10
Dollaro canadese	587,775
Franco svizzero	150,535
Corona danese	83,37
Corona norvegese	88,63
Corona svedese	122,485
Fiorino olandese	181,112
Franco belga	13,236
Franco francese	116,21
Lira sterlina	1520,975
Marco germanico	182,947
Scellino austriaco	25,203
Escudo portoghese	21,597
Peseta spagnola	9,02

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 5 maggio 1972, la Banca popolare dell'Etruria Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(7083)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario, in provincia di Cagliari e di Sassari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) Il sig. Giorgio Sechi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari).

2) Il sig. Vincenzo Olla è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari).

3) Il sig. Salvatore Albai è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teulada (Cagliari).

4) Il sig. Flavio Cancedda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tuili (Cagliari).

5) Il sig. Nicolino Meloni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bottidda (Sassari).

6) Il sig. Giovannino Losengo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari).

7) Il sig. Salvatore Antonio Manca è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nule (Sassari).

8) Il sig. Salvatore Sanna è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palau (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Governatore: Carli

(7082)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/50 S. Dorligo della Valle del 17 ottobre 1932, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle il 31 luglio 1874, venne ridotto in forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Orsola, ai figli Francesco, Angelo, Cristina e Anna, alla nuora Giuseppina Petaros ed alla nipote Ludmilla;

Vista la domanda di data 27 marzo 1972, corredata della prescritta documentazione, della nipote del predetto, signora Zeriali Ludmilla ved. Ivancic, nata a S. Dorligo della Valle il 28 novembre 1924 ed ivi residente, S. Antonio in Bosco, 55, con la quale chiede la restituzione del cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Žerjal »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Zeriali nei confronti dell'istante Zeriali Ludmilla ved. Ivancic è restituito nella forma originaria di « Žerjal ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 3 maggio 1972

p. *Il prefetto*: Miceli

(7048)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/583 del 15 novembre 1933, con il quale il cognome del sig. Slavec Michele, nato a S. Dorligo della Valle l'8 settembre 1867, venne ridotto in forma italiana di Salvi, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Kocevar ed ai figli Augusto, Lucia, Carlo e Giustina nata Petaros;

Vista la domanda di data 21 aprile 1972, corredata della prescritta documentazione, del nipote del predetto, sig. Oskar Salvi, nato a S. Dorligo della Valle il 17 marzo 1949 ed ivi residente al n. 126, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Slavec », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Salvi nei confronti dell'istante Oskar Salvi è restituito nella forma originaria di « Slavec ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto allo interessato.

Trieste, addì 3 maggio 1972

p. *Il prefetto*: Miceli

(7047)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/583 del 15 novembre 1933, con il quale il cognome del sig. Slavec Michele, nato a S. Dorligo della Valle l'8 settembre 1867, venne ridotto in forma italiana di Salvi, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Kocevar ed ai figli Augusto, Lucia, Carlo e Giustina nata Petaros;

Vista la domanda di data 21 aprile 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Carlo Salvi, nato a S. Dorligo della Valle il 30 aprile 1911 ed ivi residente al n. 126, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Slavec »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Salvi nei confronti dell'istante Carlo Salvi è restituito nella forma originaria di « Slavec ».

Uguale restituzione è disposta per la di lui moglie Sofia Kos, nata a Trieste il 29 settembre 1913.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 maggio 1972

p. *Il prefetto*: Miceli

(7049)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova (parametro 307) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di ispettore in prova (parametro 307) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza od in economia e commercio.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1:

a) gli impiegati delle carriere direttive di tutte le amministrazioni dello Stato, i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime;

b) i professori ordinari di ruolo *A* e di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno cinque anni d'insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da almeno cinque anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Art. 3.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, per poter partecipare al concorso, devono trovarsi, alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della domanda, nelle condizioni richieste dalla stessa lettera *c*) ed essere in possesso, oltre che di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1 del presente decreto, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira.

Art. 4.

Il limite di età, al quale si prescinde per gli aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, è di anni 35.

Tale limite è elevato:

I) *di cinque anni:*

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istru-

zione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) - via Molise, 2 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta. Tale termine decorre dallo stesso giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto su di esse dal Ministero (Gabinetto), o se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno, altresì, dichiarare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono la indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite, e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) il 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nello ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera A) e F) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

H) Gli iscritti negli albi degli avvocati e dei procuratori o dei dottori commercialisti dovranno produrre il certificato rilasciato dai rispettivi consigli degli ordini, comprovante la regolare iscrizione, la data dell'iscrizione stessa, l'esercizio della professione nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti a loro carico.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 500 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui e depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto privato: civile e commerciale;

2) diritto amministrativo e legislazione nucleare.

Per la legislazione nucleare il candidato deve dimostrare di avere una adeguata conoscenza delle leggi e dei decreti che disciplinano l'esercizio delle attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare, nonchè dei trattati, delle convenzioni e degli accordi fra l'Italia e gli altri paesi ed organismi internazionali.

In particolare:

1) legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;

2) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 189, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

3) legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

4) direttive dell'Euratom che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

a) direttiva in data 2 febbraio 1959 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 11 del 20 febbraio 1959);

b) direttiva in data 5 marzo 1962 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea n. 57 del 9 luglio 1962);

c) direttiva in data 27 ottobre 1966 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea n. 216 del 26 novembre 1966).

Al riguardo, i candidati potranno consultare, ai fini della preparazione agli esami:

1. CNEN Legge istitutiva del CNEN ed altre leggi concernenti l'energia nucleare 1961; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704;

2. Articolo avv. Belli esplicativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 - Notiziario CNEN - maggio 1964;

3. E. Jacchia Il rischio da radiazioni nell'era nucleare Edizioni Giuffè 1963.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

economia politica;
diritto internazionale pubblico;
statistica metodologica;
lingua estera, a scelta del candidato: inglese o francese, con conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico-economico.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso l'Ente nazionale per l'energia elettrica, viale Tor di Quinto, 41, nei giorni 28 e 29 luglio 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal Cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettore in prova (parametro 307) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare e conseguiranno la nomina ad ispettore se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad ispettore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica di appartenenza (parametro 307), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso di cui alle lettere *A* e *B* dell'art. 2 del presente decreto e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolarmente servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 6, *foglio n.* 302

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) e residente in chiede di essere ammesso al concorso in prova nella carriera del ruolo

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data

e) di essere iscritto dal negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti oppure di essere professore ordinario di ruolo *A* o di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondaria, oppure ordinario nelle Università degli studi;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

g) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

h) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5);

i) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6).

---

(1) Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del bando di concorso, per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, devono, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6854)

Concorso per esami a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, concernente le nuove piante organiche dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che allo stato attuale nel ruolo della carriera esecutiva, ruolo coadiutori meccanografi, risultano disponibili n. 6 posti, uno dei quali, a norma dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dovrà essere messo a concorso per gli impiegati della carriera ausiliaria;

Considerato, che per ottemperanza agli obblighi d'assunzione per chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, occorre tenere disponibile un posto e che pertanto i posti effettivamente disponibili da mettere a pubblico concorso sono 4;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o di uno dei diplomi di qualifica di cui alla legge 21 aprile 1965, n. 449 o, di altro titolo equipollente valido ai fini dell'ammissione nei ruoli impiegatizi delle carriere esecutive statali.

Oltre al precedente titolo di studio gli aspiranti debbono possedere l'attestato professionale di operatore meccanografico rilasciato da scuole statali o da enti o istituti che organizzano corsi liberi professionali autorizzati dal Ministero del lavoro, o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta.

Tale termine decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero (Gabinetto) o, se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da quello apposto dall'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare, nella domanda:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, hanno diritto ad essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i precedenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio posseduto, nonchè l'attestato professionale di operatore meccanografico di cui al precedente art. 2, con la precisa indicazione della data del conseguimento e della scuola che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni. La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono la indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini sta-

biliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi i considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dello art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove:

A) prova scritta: componimento di italiano;

B) prova pratica: esecuzione di operazioni di perforazione verifica selezione inserimento e prova di stampa su macchine meccanografiche tipo Olivetti Audit;

C) colloquio: nozioni sulla funzione e scopo di un centro meccanografico Principali caratteristiche di una macchina perforatrice e verificatrice. Concetto e funzione di una selezione e come la si effettua. Scopi e funzioni dell'inserimento e della riproduzione.

Nozioni di archivistica Nozioni generali sull'ordinamento Costituzionale dello Stato Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

La prova scritta avrà luogo presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, il giorno 12 settembre 1972, con inizio alle ore 8.30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo «allegato *A*» al presente bando, dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.

La prova pratica obbligatoria si svolgerà presso il Ministero via Molise, 2, Roma.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami, i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 14.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta la votazione di almeno sette decimi.

Il giorno e l'ora di presentazione a detta prova saranno comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che l'Amministrazione farà pervenire ai singoli candidati almeno 15 giorni prima, e nella quale, sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica non si intende superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che, oltre alla prova scritta, avranno superato la prova pratica.

Ai singoli candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenerlo e con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Art. 15.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, da quello riportato nella prova pratica e da quello ottenuto nel colloquio.

Al termine della seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La graduatoria unica di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore, che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 7 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria unica di merito del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di coadiutore meccanografo in prova e conseguiranno la nomina a tale qualifica dopo un periodo di prova di sei mesi, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio dovesse essere ancora sfavorevole, il Ministero dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di coadiutore meccanografo, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Saranno esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente, di questa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumeranno regolare servizio, senza giustificato motivo, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1972
Registro n. 6, *foglio n.* 303

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 500

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 — 00187 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di) il (1) e residente in chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nella carriera esecutiva del ruolo dei coadiutori meccanografi.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data nonchè dell'attestato professionale di operatore meccanografico rilasciato da in data

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause

h) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè (5).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data dall'ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6855)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Nel Bollettino ufficiale n. 6 del mese di aprile 1972, messo in distribuzione il 19 aprile 1972, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per esami, a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

(7060)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1971, n. 1509, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1972, n. 212, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta sopraindicato;

Visto che il dott. Claudio Mastrocola, nominato segretario della predetta commissione ha rassegnato le proprie dimissioni;

Visto il telegramma del Ministero della sanità n. 300.VIII.II. 36.C/891 del 18 marzo 1972 col quale si designa in sostituzione del predetto dott. Mastrocola il dott. Guido Salemi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Guido Salemi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso in premessa in sostituzione del dott. Claudio Mastrocola, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 9 maggio 1972

Il medico provinciale: FINIZIO

(7172)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Concorso, per titoli ed esami, a sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Vicenza

Con decreto del medico provinciale n. 1987 del 24 marzo 1972 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per le seguenti sedi farmaceutiche vacanti in provincia di Vicenza:

Agugliaro, unica rurale vacante; Albettone, unica rurale vacante; Alonte, unica rurale vacante; Altissimo, unica rurale vacante; Arzignano, sede n. 3 urbana nuova istituzione; Asigliano Veneto, unica rurale vacante; Bassano del Grappa, sede n. 9 urbana nuova istituzione; Campolongo sul Brenta, unica rurale vacante; Foza, unica rurale vacante; Gambugliano, unica rurale vacante; Laghi, unica rurale vacante; Lastebasse, unica rurale vacante; Molvena, unica rurale vacante; Montegaldella, unica rurale vacante; Nogarole Vicentino, unica rurale vacante; Pedemonte, unica rurale vacante; Pianezze, unica rurale vacante; Pove del Grappa, unica rurale vacante; Rotzo, unica rurale vacante; Salcedo, unica rurale vacante; S. Germano dei Berici, unica rurale vacante; S. Nazario, unica rurale vacante; S. Pietro Mussolino, unica rurale vacante; Schiotretto, unica rurale vacante; Vicenza, sede n. 24 urbana nuova istituzione, sede n. 25 urbana nuova istituzione, sede n. 26 urbana nuova istituzione; Villaga, unica rurale vacante; Zovencedo, unica rurale vacante; Zermeghedo, unica rurale vacante.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12 del 15 luglio 1972.

Vicenza, addì 8 maggio 1972

Il medico provinciale: BONIFACI

(7209)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1972, n. **17.**
Definizione e disciplina dell'impresa artigiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) abbia per scopo la produzione di beni, di natura artistica o usuale, oppure la prestazione di servizi, compresi quelli di custodia, con esclusione delle imprese agricole o esercenti attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di esse;

b) sia organizzata dal titolare con la sua attività, anche manuale, eventualmente avvalendosi della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado;

c) il titolare e gli eventuali collaboratori di cui alla precedente lettera *b*) partecipino direttamente e professionalmente all'attività lavorativa dell'impresa; la partecipazione manuale del titolare può non essere necessariamente continuativa;

d) il titolare abbia la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione ed alla gestione della impresa.

Non costituiscono ostacolo al riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa l'impiego di macchinari e l'utilizzazione di fonti di energia.

L'impresa può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

Art. 2.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi della prestazione di opera di personale dipendente, purchè questo sia personalmente guidato e diretto dal titolare dell'impresa e non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie, venti dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a dieci;

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, dieci dipendenti compresi gli apprendisti, il numero dei quali non potrà essere superiore a cinque;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, compresi nell'elenco allegato alla presente legge, venti apprendisti;

d) per l'impresa che presta servizi di trasporto, cinque dipendenti e cinque apprendisti.

Nel computo dei dipendenti e degli apprendisti non vanno compresi i collaboratori indicati alla lettera b) del precedente articolo 1.

Nelle imprese di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *d*) il numero degli apprendisti non può superare quello di tutti gli altri addetti, compresi il titolare ed i collaboratori indicati alla lettera b) del precedente articolo 1; ai fini della determinazione del limite anzidetto non sono computabili tre apprendisti.

Sono considerati apprendisti soltanto coloro il cui rapporto di lavoro è regolato in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le aziende che beneficeranno delle dimensioni aziendali previste dalla presente legge sono tenute ad applicare le condizioni di miglior favore raggiunte dai lavoratori.

L'elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegato alla presente legge, può essere revisionato con decreto del Presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato, sentito il comitato regionale per l'artigianato.

Art. 3.

E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma cooperativa o in altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita semplice o per azioni, purchè la maggioranza dei soci, o per lo meno uno, nell'ipotesi di due soci, partecipi al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le limitazioni numeriche stabilite all'articolo 2 si applicano alle imprese previste dal precedente comma, computandosi i soci che partecipano al lavoro in luogo dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 aprile 1972

BERZANTI

ALLEGATO

ELENCO DEI MESTIERI ARTISTICI E TRADIZIONALI E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

1) *Abbigliamento esclusivamente su misura*:
Figurinisti e modellisti;
Modiste (esclusivamente su commissione);
Pellicciai su misura;
Sartorie su misura;
Calzolerie su misura.

2) *Cuoio e tappezzeria*:
Bulinatori del cuoio;
Decoratori del cuoio;
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano;
Fabbricanti di oggetti in pergamena;
Limatori del cuoio;
Lucidatori a mano di pelli;
Pellettieri artistici;
Pirografi;
Sbalzatori del cuoio;
Sellai;
Stampatori del cuoio con presse a mano;
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche;
Tappezzieri in cuoio.

3) *Decorazioni*:
Addobbatori;
Apparatori;
Decoratori con fiori.

4) *Fotografia e riproduzione disegni*:
Acquafortisti (riproduttori);
Litografisti (riproduttori);
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per stampa del fototipo);
Ritoccatori;
Scenografi (pittori);
Xilografi (riproduttori).

5) *Legno*:
Decoratori;
Laccatori;
Lucidatori;
Intagliatori;
Intarsiatori;
Traforisti;
Scultori;
Stipettai.

6) *Metalli comuni*:
Arrotini;
Chiavaioli;
Demaschinatori;

Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti;
Fonditori di oggetti d'arte;
Lavorazione del ferro battuto;
Magnani;
Modellatori;
Modellisti meccanici;
Peltrai;
Ramai e calderai (lavorazione a mano);
Sbalzatori;
Sciabolai;
Traforatori artistici.

7) *Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini*:
Argentieri e orafi (lavorazione essenzialmente a mano), escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano;
Cammeisti;
Cesellatori;
Filigranisti;
Incisori di metalli e pietre dure;
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava;
Miniaturisti;
Smaltatori d'arte.

8) *Restauro*:
Antiquari restauratori;
Copisti di galleria;
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche;
Restauratori del dipinto;
Restauratori del mobile;
Restauratori del mosaico;
Restauratori della statuaria;
Restauratori di vetrate artistiche;
Restauratori di tappeti.

9) *Servizio di barbieri, parrucchiere ed affini*:
Acconciatori;
Barbieri;
Lavoranti in capelli;
Parrucchieri per uomo;
Parrucchieri per signora;
Parrucchieri misti;
Truccatori.

10) *Strumenti musicali*:
Fabbricanti di arpe;
Fabbricanti di strumenti a fiato in legno;
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico;
Organai;
Fonderie di campane.

11) *Tessitura, ricamo ed affini*:
Arazzieri;
Coltronieri;
Disegnatori tessili;
Materassai;
Merlettaie a mano;
Ricamatrici a mano;
Tessitori a mano;
Tessitori a mano di tappeti;
Trapuntai a mano.

12) *Vetro, ceramica, pietra ed affini*:
Applicatori di vetri;
Ceramisti d'arte;
Decoratori di vetri;
Fabbricanti di grès (artistici);
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta;
Formatori statuisti;
Fabbricanti di perle a lume con fiamma;
Fabbricanti di terrecotte artistiche;
Incisori di vetri;
Infilatrici di perle;
Maiolicai (artistici);
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi);
Piombatori di vetro;
Scultori in marmo o altre pietre.

13) *Varie*:
Lavorazione a mano di canestri e cesti;
Rilegatura artistica di libri;
Estetisti (massaggi, pedicure e manicure).

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1972, n. **18**.
Provvedimenti in materia di trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Interventi per l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo dei trasporti di interesse regionale

Art. 1.

In attesa che agli interventi regionali nel settore dei trasporti venga data una disciplina legislativa organica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e contributi ed, ove occorra, anche ad effettuare spese dirette:

a) per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti;

b) per il sostegno ed il potenziamento delle attività di commissioni, istituti ed enti, rivolte allo sviluppo dei trasporti;

c) per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto di servizi di linea, marittimi, aerei e terrestri, compresi quelli stagionali, saltuari ed occasionali;

d) per la progettazione, la costruzione e l'ammodernamento di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti, in esse compresi gli scali aerei minori, le autostazioni per viaggiatori e per merci, le piazzuole di sosta e le pensiline lungo i percorsi delle autolinee, i valichi di confine — con le relative dotazioni di opere, fabbricati e servizi — e le attrezzature per la navigazione da diporto.

Art. 2.

Le sovvenzioni e i contributi di cui all'articolo precedente possono essere concessi ad enti, compresi i comuni e loro consorzi, società, associazioni, istituzioni e ditte private che operino per l'organizzazione e lo sviluppo dei trasporti o che abbiano assunto od assumano iniziative rivolte a favorire il conseguimento di tali obiettivi.

Le sovvenzioni e i contributi sono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai trasporti, sentiti gli Assessori interessati e, in particolare, quando trattasi degli oggetti di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente, lo Assessore ai lavori pubblici e l'Assessore all'urbanistica.

Alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi si provvede con decreto del Presidente della giunta regionale o dello Assessore da lui delegato.

Le sovvenzioni e i contributi sono erogati con le modalità stabilite nei decreti di concessione.

Il controllo sull'impiego delle sovvenzioni e dei contributi viene effettuato dal servizio regionale dei trasporti.

Art. 3.

Per gli scopi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 2 — Presidenza giunta regionale — Trasporti — Categoria IV — il capitolo 247 con la denominazione: « Sovvenzioni, contributi e spese per manifestazioni e convegni di propaganda, di studio e di ricerca sui problemi dei trasporti nonchè per il sostegno ed il potenziamento delle attività di commissioni, istituti ed enti, rivolte allo sviluppo dei trasporti » e con lo stanziamento di lire 15 milioni, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 15 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 247 e quello di pari importo afferente a ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Per gli scopi previsti dalla lettera *c)* dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1972 e di lire 110 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 2 — Presidenza giunta regionale — Trasporti — Categoria XI — il capitolo 565 con la denominazione: « Sovvenzioni, contributi e spese per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto di servizi di linea, marittimi, aerei e terrestri » e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante:

prelevamento dell'importo di lire 110 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo);

prelevamento dell'importo di lire 45 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (Rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio stesso), ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

utilizzo di una quota di lire 45 milioni dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1970 con l'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

La suddetta spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1972 farà carico al sopracitato capitolo 565 e quella di lire 110 milioni autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Per gli scopi previsti dalla lettera *d)* dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 300 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito — al Titolo II — Sezione IV — Rubrica n. 2 — Presidenza giunta regionale — Trasporti — Categoria XI — il capitolo 564 con la denominazione: « Sovvenzioni, contributi e spese per la progettazione, la costruzione e l'ammodernamento di opere ed infrastrutture al servizio dei trasporti » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 871 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, il cui stanziamento si riduce, per l'esercizio 1972, da lire 1 miliardo a lire 700 milioni.

La predetta spesa di lire 300 milioni fa carico al sopracitato capitolo 564.

CAPO II

Contributo nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione regionale

Art. 4.

Per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione regionale, il contributo nelle spese di sorveglianza, di cui allo articolo 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni, è corrisposto alla Regione.

Il versamento è effettuato alla Tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.

Art. 5.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito « per memoria » — al Titolo II — Categoria VI — Rubrica n. 1 — il capitolo 49 con la denominazione: « Contributo nelle spese di sorveglianza sui servizi pubblici di trasporto, di cui all'articolo 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni ».

I versamenti di cui al precedente articolo 4 saranno imputati al precitato capitolo 49 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 aprile 1972

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1972, n. **19**.

Rifinanziamento e integrazioni della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, concernente « Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975.

Art. 2.

Le sovvenzioni ed i sussidi di cui all'art. 1 della legge regionale 10 agosto 1966, n. 19, possono essere concessi anche per la manutenzione della segnaletica stradale e delle apparecchiature radio-telefoniche.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 è istituito — al Titolo I — Sezione IV — Rubrica n. 6 — Categoria IV — il capitolo 278 con la denominazione: « Sovvenzioni e sussidi per lo sviluppo dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale » e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 (Rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 250 milioni, autorizzato per l'esercizio finanziario 1972, fa carico al sopracitato capitolo 278 e quello di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 aprile 1972

BERZANTI

(6669)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.